

S T A T U T O

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita ai sensi del libro V del codice civile e dell'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e s.m.i. e e della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 commi 376 e s.s., una società a responsabilità limitata con la denominazione: "**RD24 S.R.L.**" (di seguito la "Società").

Articolo 2

Oggetto

La Società, nel rispetto della normativa vigente, ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. f), D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 ("D.L. n. 179/2012"), convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012 n.221 e, precisamente, ha per oggetto prevalente le seguenti attività:

--- gestione e sviluppo di un "marketplace" rivolto alle aziende (b2b) e ad utenti privati (b2c) che:

-- consenta di integrare in un'unica piattaforma il noleggio di arredi e attrezzature a breve termine per eventi e manifestazioni, il noleggio a medio-lungo termine per locali pubblici e residenze e la vendita di arredi ed attrezzature, scalabile per altre categorie merceologiche e per zone geografiche;

-- grazie alla rete (network) di noleggiatori, consenta di avere la più ampia offerta di prodotti sul mercato;

-- avvicini geograficamente domanda ed offerta, proponendo al cliente, in automatico, gli articoli richiesti disponibili presso i noleggiatori più prossimi al luogo dell'evento;

-- offra tutti i sistemi di pagamento digitali oggi esistenti;

-- offra sistemi di pagamento digitali rateali, e pertanto innovativi, per il noleggio a breve termine e per il noleggio oltre i 24 (ventiquattro) mesi;

--- commercio, realizzazione, concessione in utilizzo di contenuti di "social media marketing", necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, per promuovere l'attività propria e l'attività di clienti e fornitori all'interno del marketplace o in piattaforme esterne.

La società potrà altresì svolgere l'attività di prestazione dei seguenti servizi a favore di imprese, società, enti pubblici e privati, operatori e associazioni professionali, e precisamente:

- noleggio diretto di arredi ed attrezzature per eventi e manifestazioni, il commercio di arredi ed attrezzature;

- sviluppo, produzione, commercializzazione e gestione, sia in Italia che all'estero, in via diretta o indiretta, di pagine web, siti interattivi virtuali, dispositivi portatili e in genere beni e servizi finalizzati a campagne di marketing online e offline;

- sviluppo, produzione, commercializzazione e gestione di piattaforme online di marketing per imprese per favorire lo sviluppo del noleggio e del commercio in ogni sua forma, ed in particolare del commercio elettronico (e-commerce);

- organizzazione di eventi e attività promozionali e commerciali correlate, anche per conto di terzi, ivi compresa la fornitura di servizi e prodotti, accessori e funzionali agli eventi stessi;
- progettazione, implementazione e gestione di campagne digitali;
- analisi di mercato e attività di marketing, incluso lo studio e la elaborazione di strategie, concernenti la tipologia e la gamma dei prodotti da noleggiare e servizi da commercializzare, le modalità della loro presentazione sul mercato, i prezzi da applicare, il tipo di pubblicità da effettuare, i canali di distribuzione e la rete di vendita da utilizzare e, in genere, concernente ogni intervento diretto all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse e allo sviluppo dei mercati;
- creazione e gestione di banche dati informatiche e telematiche, inclusa l'analisi dei dati stessi;
- conservazione per conto terzi di dati e documenti;
- commercio, affitto e gestione di spazi per eventi e co-working;
- commercializzazione di beni e/o servizi accessori per eventi ricreativi o promozionali;
- attività di organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, congressi, mostre, fiere ed eventi in genere, con la prestazione dei relativi servizi di logistica, ricevimento ed accoglienza, ivi inclusi i servizi di guardaroba, guardia, hostess, segretarie congressuali, assistenza interpretariato e traduzioni simultanee consecutive;
- assunzione e concessione di agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, per quanto sopra indicato.

La società potrà perseguire tale oggetto, direttamente o indirettamente compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, nel rispetto del combinato disposto di cui alla L. 1815/39, L. 1966/39, L. 216/74, L. 416/81, L. 77/83, L. 287/90, L. 1/91, L.52/91, L.197/91, D. Lgs. 385/93, D.M. 6 luglio 1994, L. 108/96, D. Lgs. 415/96, D. Lgs. 58/98, D. Lgs. 374/99, D.M. n. 485/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque nel rispetto delle norme che riservano determinate attività a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purchè strumentali all'oggetto sociale ed assumendo, con attività esercitata queste ultime non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi, "joint venture", società miste, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, gruppi europei di interesse economico ed imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento.

Articolo 3

Sede

3.1 La Società ha sede nel Comune di Curtatone (Provincia di Mantova).

3.2 Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, possono essere istituite, trasferite e soppresse in Italia e/o all'estero filiali, succursali, uffici, rappresentanze, agenzie, depositi e dipendenze di ogni genere purché non aventi caratteristiche di sedi secondarie.

Articolo 4

Durata

4.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 5

Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro **20.673,33 (ventimilaseicentosettantatre virgola trentatre)** diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge anche di diverse categorie, come disciplinato al successivo Articolo 7.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, marchi, brevetti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società stessa.

5.3 Fatti salvi i diritti particolari e le limitazioni espressamente previste nel presente Statuto, i diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla quota di capitale sociale dagli stessi sottoscritta in conformità alle previsioni del presente Statuto e della legge. Le partecipazioni dei Soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.4 L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche a fronte di conferimenti in natura.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, effettuabili anche non in denaro, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta, in tutto od in parte, di quote di nuova emissione a terzi o con offerta a terzi di quanto non optato dai soci, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge a' sensi dell'art. 2482 ter cod. civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2 C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

In ogni caso, gli Amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di

riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

5.6 La Società, sussistendo i requisiti richiesti, potrà deliberare aumenti di capitale tramite portali on line ai sensi dell'art. 50 quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.

5.7 Trattandosi di start-up innovativa, nel caso in cui la società versi nelle condizioni previste dall'articolo 2482-ter del codice civile, l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4). In tal caso, se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi del citato art. 2482 ter del codice civile.

5.8 Trattandosi di start-up innovativa le quote di partecipazione al capitale sociale posso essere oggetto di cessione secondo le modalità e le forme previste dal Codice Civile e secondo le modalità introdotte dal DL 3/2015, art. 100ter, comma 2bis, 2ter, sempre nel rispetto dei limiti di circolazione previsti nel presente statuto.

Articolo 6

Titoli di debito e altri strumenti finanziari

6.1 La Società può emettere titoli di debito di cui all'Articolo 2483 del Codice Civile. È attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito.

6.2 Nei limiti consentiti dalla legge, e trattandosi di start up innovativa, la Società può, altresì, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei Soci ai sensi degli Articoli 2479 e 2479-bis del Codice Civile, a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi.

Articolo 7

Conferimenti e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura, crediti o secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Articolo 8

Quote di partecipazione

8.1 Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatte eccezione per quanto stabilito nel presente articolo dello statuto sociale.

8.2 La Società qualora sussistano i requisiti di legge può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.

(i) Le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) sono quote di titolarità dei soci fondatori;
 - (b) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" e "B" di cui all'Articolo 11;
 - (c) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A" e "B";
 - (d) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;
 - (e) sono soggette in maniera attiva e passiva al gradimento e all'esclusione di cui agli articoli 14 e 15 del presente statuto;
- (ii) Le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" e "B" di cui all'Articolo 11;
- (b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 11 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A" e "B";
- (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;
- (d) sono soggette in maniera passiva all'esclusione di cui all'articolo 15 del presente statuto;

(iii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "C" hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 11;
- (b) non attribuiscono i diritti di prelazione di cui all'Articolo 11;
- (c) sono sprovviste del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

8.3 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ..

Articolo 9

Recesso

9.1 I Soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

9.2 Il socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso in applicazione dell'art. 2473 cod. civ.

9.3 Il socio che intenda recedere deve comunicare la sua

intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione o - se non prevista - dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

9.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata AR, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore di rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

9.5 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società a mezzo dell'Organo Amministrativo non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473 Codice Civile.

9.6 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso del medesimo fatta all'organo amministrativo.

9.7 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni, e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

9.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società a' sensi dell'art. 2473, ult. co. cod. civ..

9.9 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Articolo 10

Trasferimenti

10.1 Ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un Soggetto ovvero più Soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e "Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato;

- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-vendita e/o il Diritto di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;

- il termine "Quota" indica, collettivamente: (i) una quota rappresentativa di una porzione o dell'intero, capitale sociale della Società; (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;

- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, branch, ente non riconosciuto, associazione o altro ente;

- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, inter vivos, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permutate, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

- con "Valore di Recesso" si indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza;

- con il termine "Comunicazione di Trasferimento" si indica la comunicazione scritta ai Soci e, in copia, all'organo amministrativo della Società, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con il quale si indica: (i) le generalità del potenziale cessionario; (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed

il relativo valore nominale; (iii) l'eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell'intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il "Prezzo Offerto"); (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro;

- con il termine "Trasferimenti Consentiti" si intendono i trasferimenti disposti per atto mortis causa, i trasferimenti nell'ipotesi reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante o nel caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria (previa esibizione del relativo mandato). Le limitazioni di trasferimento di cui al presente statuto operano invece in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria. Detti trasferimenti non sono soggetti al diritto di prelazione di cui al successivo articolo 11, al diritto di Covendita di cui all'articolo 12 e del diritto di Drag Along di cui all'articolo 13.

10.2 Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese e nel libro soci, se istituito.

Articolo 11

Diritto di Prelazione

11.1 Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di quote di categoria "A" o "B" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria "A" o "B" nella Società (la "Quota da Trasferire") ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il "Potenziale Cessionario") dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria "A" o "B" (i "Soci Riceventi"), con le modalità indicate dal presente Articolo 11 (il "Diritto di Prelazione"). Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione (o dei diritti di Tal Along e Drag Along infra disciplinati qualora ne sussistano

i presupposti) il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "A" e "B" mediante la Comunicazione di Trasferimento (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l'esercizio del Tag Along e/o del Drag Along come infra disciplinati).

11.2 Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), a pena di decadenza ciascuno dei Soci di categoria "A" e "B" avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di Prelazione"). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare la Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 11.9) ed agli altri termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

11.3 Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sorga a fronte dell'intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest'ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest'ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell'ipotesi in cui l'intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

11.4 Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria "A" o "B" per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle Quote di categoria "A" o "B" che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

11.5 I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

11.6 Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, ferma restando la facoltà dei Soci di esercitare i diritti di cui agli articoli 12 e 13 qualora ne sussistano i presupposti, il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire l'intera Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (iii) siano spirati i termini per l'esercizio del diritto di Co-vendita e Drag Along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di 60 giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di Co-vendita e Drag Along.

11.7 Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo 11.

11.8 Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento qualora la Società rivesta la qualifica di start up o p.m.i. innovativa.

11.9 Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente fatta eccezione per il caso in cui il prezzo proposto dal Trasferente prima della determinazione dell'Esperto sia pari o superiore al prezzo indicato dell'Esperto, in tal caso gli onorari e i rimborsi dovuti all'esperto saranno a carico degli altri soci. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20

(venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio della Prelazione (e/o di esercizio dei diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione o i diritti di Tag-Along o Drag Along infra disciplinati.

Articolo 12

Diritto di Co-vendita

12.1 Nel caso in cui il Socio o i Soci di Controllo (di seguito nel presente Articolo indicato o indicati anche come il "Socio Trasferente") intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro - tutta la propria o parte della loro quota che rappresenti in ogni caso il trasferimento del Controllo il Socio, dovrà darne specifica indicazione, tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche termini e requisiti della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 9.

12.2 Gli altri soci di minoranza (o il solo socio di minoranza), avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal Socio di Controllo (il "diritto di TagAlong" o il "Diritto di Covendita") - e il Socio di Controllo avrà obbligo di far sì - che il proposto cessionario acquisti tutta la quota (e non solo parte) degli altri soci che abbiano esercitato il Tag-Along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per le quote oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 9. In ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di Tag Along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza (o, se del caso, del relativo controvalore in denaro come calcolato ai sensi di quanto infra previsto all'Articolo 10.9, controvalore che non potrà essere in ogni caso inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza).

12.3 Il diritto di Tag-Along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al Socio di Controllo (e per conoscenza all'Organo Amministrativo) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento di cui all'articolo 9.

12.4 Nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario delle quote di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal Socio Trasferente al proposto cessionario medesimo) le quote oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'articolo 10, nel giorno, luogo e ora che il Socio di Controllo comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

12.5 Sempre nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità delle quote degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento;

- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) delle quote degli altri soci con le modalità sopra indicate, il Socio di Controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario delle quote oggetto della Comunicazione di Trasferimento, ovvero di acquistare dagli altri soci delle quote degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente Articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita delle proprie quote.

12.6 Nel caso in cui il Socio di Controllo intenda Trasferire la quota da trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci che intendano esercitare il Diritto di Tag Along, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio dei diritti di Tag Along (o del diritto di Drag Along infra disciplinato) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare i diritti di Tag Along o Drag Along.

Articolo 13

Diritto Di Drag Along

13.1 Qualora ricorrano i presupposti per l'esercizio del diritto di Tag-Along e siano decorso i termini sopra indicati senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di Tag-Along e il Diritto di Prelazione, il socio di Controllo, qualora riceva un'offerta per il trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale, avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il "diritto di Drag-Along") - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di Controllo - di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 9, anche tutta la (e non solo una parte) propria quota: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbe ceduta la quota del socio di Controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto della quota oggetto della

Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 9.

13.2 Il diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato dal socio di Controllo mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci del diritto di Tag - Along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag-Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto ai soci di minoranza per l'acquisto della quota oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 9 non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della Società calcolato - alla data di esercizio del diritto di Drag-Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ. - dall'Esperto.

Nel caso in cui il socio di maggioranza intenda trasferire al proposto cessionario la Quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento mutatis mutandis a quanto disposto al paragrafo 10.9.

13.3 Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along, il socio di maggioranza avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along, ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo.

Articolo 14

Diritto di Gradimento

14.1 Fatti comunque salvi i Trasferimenti Consentiti in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il trasferimento delle quote di categoria "A", è in ogni modo soggetto alla previa approvazione dei soci di categoria "A", con decisione da adottarsi a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da quote di categoria "A", sulla base della insussistenza in capo all'aspirante acquirente di una situazione di palese conflitto di interessi. La relativa richiesta sarà effettuata per iscritto all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, indicando il nominativo dell'aspirante acquirente e il prezzo concordato.

I soci esamineranno la richiesta e comunicheranno la decisione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui cessione deve essere decisa.

Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso.

In difetto di risposta entro il termine indicato le quote saranno liberamente trasferibili.

La negazione del gradimento comporta il diritto di recesso in capo al socio che si è visto negare il gradimento al trasferimento della sua partecipazione.

Articolo 15

Esclusione

15.1 Il socio di categoria "A" ed il socio di categoria "B" possono essere esclusi dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- per l'interdizione, l'inabilitazione o assoggettamento ad amministrazione di sostegno del socio o per la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 30% (trenta per cento) del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;

- se il socio venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale rappresentato da quote di categoria "A", non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata e ha effetto decorsi trenta giorni da quello della sua ricezione. Entro tale termine il socio escluso può attivare la procedura di arbitrato amministrato presso la Camera Arbitrale di Mantova, con richiesta di nomina di un arbitro unico. In caso sia stata attivata la suddetta procedura di arbitrato, fino alla sua decisione sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione. Dalla data di ricezione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti ove sia stata attivata la procedura di arbitrato amministrato prevista al punto precedente, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del codice civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso. Ai sensi dell'art. 2473-bis del medesimo codice non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata mediante la procedura di arbitrato amministrato indicata al paragrafo precedente, attivata su domanda dell'altro.

Nei casi di cui sopra, l'arbitro unico provvede a determinare altresì la ripartizione delle spese del procedimento arbitrale.

Articolo 16

Decisioni dei Soci

16.1 Le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare sugli argomenti che l'Organo Amministrativo della Società sottopone alla loro approvazione.

Articolo 17

Procedimento assembleare

17.1 Le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare e sono constatate da verbale redatto dal segretario designato dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal medesimo segretario; nei casi di legge e/o quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale è redatto da un notaio: in tal caso non è richiesta l'assistenza del segretario.

17.2 È ammessa la possibilità che le Assemblee della Società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

(i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea dei Soci si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 18

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

18.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo della Società, nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, mediante avviso, spedito ai Soci, per mezzo di lettera raccomandata A.R., fax e/o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni liberi prima del giorno fissato per l'Assemblea dei Soci, contenente l'elenco delle materie da trattare, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Articolo 19

Assemblea per l'approvazione del bilancio

19.1 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere

convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo comma dell'Articolo 2364 del Codice Civile, entro 180 (centoottanta) giorni da tale data.

Articolo 20

Assemblea totalitaria

20.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) sono presenti ovvero abbiano dichiarato per iscritto di essere informati dell'Assemblea e nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno.

Articolo 21

Diritto di voto e intervento nell'Assemblea dei Soci

21.1 Hanno diritto di voto i titolari di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio avente il diritto di voto, ha diritto di intervenire all'Assemblea e può farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, con delega scritta, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il Socio moroso (o il Socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'Articolo 2466, comma 5, del Codice Civile) non può partecipare alle decisioni dei Soci.

Articolo 22

Presidente dell'Assemblea dei Soci

22.1 L'Assemblea è presieduta, secondo la struttura dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di loro assenza o di impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti, facendosi riferimento ai Soci titolari delle quote di partecipazione al capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Articolo 23

Quorum assembleari

23.1 L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Articolo 24

Materie di competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci

24.1 Ai sensi dell'Articolo 2479, comma 1, del Codice Civile, sono in ogni caso riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci, le deliberazioni concernenti:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

- c) la nomina dell'organo di controllo e del suo Presidente, in conformità alle norme di legge in materia o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto, aumenti e riduzioni del capitale sociale, l'emissioni di strumenti finanziari, le operazioni di fusione e/o scissione e/o trasformazione della Società, fatta eccezione per la redazione dei progetti di fusione e scissione e per l'approvazione dei progetti di scissione e fusione di cui all'art. 2505 e 2505 bis la cui competenza è attribuita all'Organo Amministrativo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'emissione di titoli di debito;
- h) le altre decisioni che la legge ed il presente statuto riservano inderogabilmente alla competenza dei soci.

Articolo 25

Organo amministrativo

25.1 La Società potrà essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai Soci all'atto della nomina:

- (i) da un Amministratore Unico;
- (ii) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.

25.2 Gli amministratori possono essere anche non soci. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci ed i compensi. Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

25.3 I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina.

25.4 In caso di nomina degli amministratori fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26

Poteri dell'Organo Amministrativo

26.1 L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. All'Organo Amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva di assumere

le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis e 2506 ter c. 5 c.c., fatta salva la facoltà del medesimo di sottoporre l'esame all'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può, con procura, nominare procuratori della Società per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 27

Presidente del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ove non designato dai Soci all'atto della nomina del Consiglio stesso ed eventualmente un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza, rinuncia o di impedimento.

Articolo 28

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente ovvero da uno degli Amministratori Delegati, ove nominati, nel Comune dove ha sede la Società oppure altrove, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

28.2 La convocazione si effettua mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo (se nominati), per mezzo di lettera raccomandata A.R., fax e/o con posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima e, in caso di urgenza almeno 1 (un) giorno prima, del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

28.3 Anche in mancanza di formale convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli aventi diritto d'intervento.

Articolo 29

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

29.2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni sopra previste per l'Assemblea dei soci come disciplinato al precedente Articolo 16, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

Articolo 30

Delega di poteri

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti.

Articolo 31

Compensi degli Amministratori

31.1 I soci possono assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per

la cessazione dalla carica quale trattamento di fine mandato e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

31.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, previa presentazione di idonea documentazione probatoria.

Articolo 32

Rappresentanza della Società

32.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente e, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun Amministratore Delegato, ove nominato.

32.2 Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferite, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno, altresì, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 33

Organo di controllo e revisione legale dei conti

33.1 La società può nominare l'organo di controllo nelle forme previste dalla legge od il revisore, a' sensi dell'art. 2477 c.c..

33.2 L'organo di controllo, cui spetta la revisione legale dei conti, è designato dai soci, i quali provvedono:

--- 1) a definire la relativa composizione, sia essa, in alternativa:

-- in forma monocratica;

-- in forma collegiale, ovvero quale collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) provvedendo in tal caso i soci alla designazione del Presidente;

--- 2) a nominarne ogni componente.

Il tutto in conformità alle norme di legge o regolamentari in materia ad esso applicabili, tempo per tempo vigenti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo medesimo è stato ricostituito.

Ogni componente di detto organo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

33.3 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il

controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto a norma di Legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 34

Esercizi sociali

34.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 35

Destinazione utili netti

35.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea dei Soci, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci adottate ai sensi del precedente Articolo 23 nei limiti della normativa applicabile alla Società, la quale ha anche la facoltà di istituire riserve straordinarie.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

36.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalla legge.

36.2 L'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste nel presente statuto determina le modalità della liquidazione e nominano uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 37

Pubblicazione dei patti parasociali

37.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

Articolo 38

Domicilio

38.1 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali nonché per i soci quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 39

Rinvio alle norme di legge e regolamentari

39.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile relativamente alle società a responsabilità limitata, nonché per quanto applicabili, all'art. 25 e ss. del Decreto Legge n. 179/2002 in materia di start up innovative, dai regolamenti della pubblica amministrazione in materia di start up innovative e di P.M.I..